

Pmi, rischio fiscale blindato

Pronto il decreto sulla cooperative compliance volontaria: sarà di 2 anni, rinnovabile per altri 2. Copertura penale con interpello vincolato. Istanza con modello ad hoc

Adempimento collaborativo per le pmi con durata biennale e rinnovo tacito di altri due anni. Lo prevede il decreto del ministero dell'economia del 9 luglio che fissa le regole di ingaggio per coloro che, al di fuori delle soglie dimensionali per l'adesione alla cooperative compliance decidono di dotarsi di una mappa del rischio fiscale per usufruire dei vantaggi premiali primo fra tutti la copertura penale tributaria.

Bartelli a pag. 21

Il viceministro Maurizio Leo ha firmato il decreto sui requisiti per l'accesso di tutte le imprese

Compliance, opzione biennale

Adempimento collaborativo facoltativo con modello

DI CRISTINA BARTELLI

Adempimento collaborativo per le pmi, modello per l'opzione e durata biennale con rinnovo tacito di altri due anni. Sono queste alcune delle condizioni fissate dal decreto del ministero dell'economia del 9 luglio che mette in chiaro le regole di ingaggio per coloro che, al di fuori delle soglie dimensionali per l'adesione alla cooperative compliance (adempimento collaborativo), decidono di dotarsi di una mappa del rischio fiscale per usufruire dei vantaggi premiali primo fra tutti la copertura penale tributaria. Il regime, ricorda e specifica la relazione illustrativa del regolamento, è aperto anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire e in questo caso possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. La modalità di comunicazione all'Agenzia dell'opzione avviene tramite modello approvato dall'Agenzia delle entrate e inviato telematicamente. Al modello dovrà essere allegata la documentazione che come elenca l'articolo 2 del decreto, dovrà riguardare: documento descrittivo dell'attività svolta dall'impresa; strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione; documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, ge-

stione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento; mappa dei processi aziendali; mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti; certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L'esercizio dell'opzione specifica il decreto, decorre dall'inizio del periodo di imposta in cui è effettuata la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il decreto conferma inoltre, come da previsione del decreto legislativo 221/2023 che per far scattare gli effetti premiali è necessario inoltrare interpello e ricevere risposta positiva. Più precisamente, indica l'articolo 5, le istanze di interpello sono presentati agli uffici individuati dall'Agenzia e il riconoscimento dei benefici sanzionatori è subordinato alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'interpello presentato. L'agenzia procede al controllo della posizione fiscale del contribuente richiedente e verifica il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione. I benefici premiali sono quelli della mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale. L'istanza di interpello, specifica la relazione dovrà essere presentata prima della presenta-

zione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze. Ma la relazione avverte: «sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell'interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente». Infine il decreto fissa un orizzonte temporale di un biennio rinnovabile di altri due anni e quindi quattro anni di permanenza nel percorso dell'adempimento collaborativo opzionale. L'esercizio dell'opzione è irrevocabile e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale dura due anni di periodo di imposta, al termine è tacitamente prorogato per altri due periodi di imposta.

Chi però vuole uscire dal percorso può impedire il tacito rinnovo con una revoca espressa, da comunicare prima della scadenza, utilizzando il modello dell'Agenzia.

— © Riproduzione riservata —

